

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro I - Disposizioni generali Titolo VI - Degli atti processuali

#### **Art. 134 Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza**

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale [c.p.c. 126]; se è pronunciata fuori dell'udienza [c.p.c. 308], è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti [c.p.c. 136] l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione.

[ L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.]